

“DECRETO AIUTI” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE: CONFERME E NOVITÀ



+39.0541.626348
 info@studiotorroni.com
 Via Emilia n. 3009
 Santarcangelo (RN)

RIFERIMENTI

- DL n. 50/2022
- Legge n. 91 del 2022

IN SINTESI

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **legge di conversione del c.d. “Decreto Aiuti”**. Illustriamo di seguito le principali **novità** e le **conferme**.

DISPOSIZIONI CONFERMATE O MODIFICATE.

► INCREMENTO BONUS CONSUMO ENERGIA ELETTRICA / GAS NATURALE - Art. 2

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico / gas naturale, sono state previste le seguenti **agevolazioni**:

- l'art. 5, DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia” ha previsto **un credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale imprese c.d. “gasivore”, pari al 20%** (misura così aumentata ad opera dell'art. 5 comma 2, DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina”) della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato del secondo trimestre 2022;
- l'art. 4, DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina” ha introdotto **un credito d'imposta a favore delle imprese “non gasivore” pari al 20%** della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato del secondo trimestre 2022;
- l'art. 3, comma 1, DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina” ha introdotto **un credito d'imposta a favore delle imprese “non energivore” pari al 12%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Ora, **è confermato l'innalzamento delle predette percentuali rispettivamente dal 20% al 25%** (per il credito a favore delle imprese “gasivore” / “non gasivore”) e dal 12% al 15% (per il credito a favore delle imprese “non energivore”).

► CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI - Art. 3

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale/stabile organizzazione in Italia esercenti l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t:

- **iscritte nell'Albo degli autotrasportatori di cose in c/terzi;**
- **munite della licenza** di esercizio dell'autotrasporto di cose in c/proprio ed iscritte nell'apposito Elenco;
- **in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE** per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada (per le imprese stabilite in altri Stati UE);

“DECRETO AIUTI” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE: CONFERME E NOVITÀ

È stato **confermato il riconoscimento di un contributo straordinario**, sotto forma di credito d'imposta, **nella misura del 28% della spesa (netto IVA) sostenuta nel primo trimestre 2022 relativa all'acquisto di gasolio**.

L'agevolazione **spetta per il gasolio acquistato** (con fattura) per rifornire veicoli di categoria Euro 5 o superiore utilizzati per l'esercizio dell'attività.

► **DETRAZIONE 110% SU “VILLETTE” FINO AL 31.12.2022 - Art. 14, comma 1, lett. a)**

È confermata la modifica del comma 8-bis dell'art. 119, DL n. 34/2020, ai sensi del quale **è possibile fruire della detrazione del 110% per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche** di cui al comma 9, lett. b), **ossia sulla singola unità immobiliare “indipendente” non facente parte di un condominio/edificio composto da più unità**, anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, **a condizione che alla data del 30.9.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo**, potendo considerare anche i lavori non agevolati contabile detrazione. Pertanto, **per i lavori effettuati sulle c.d. “villette”, ossia sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall'esterno, la verifica relativa all'esecuzione di almeno il 30% dei lavori per poter fruire della detrazione del 110% fino al 31.12.2022 va effettuata con riferimento alla situazione risultante al 30.9.2022 (anziché al 30.6.2022)**.

► **INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - Art. 14, comma 1-ter**

In sede di conversione, è stato modificato l'art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001 che individua gli interventi rientranti nella “ristrutturazione edilizia”. Con particolare riferimento agli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione di un edificio la citata lett. d) dispone che:

- per la generalità degli immobili **si ricade nella “ristrutturazione edilizia” nei casi di demolizione dell'edificio esistente e ricostruzione** anche con “diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”;
- per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 nonché per quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al DM n. 1444/68 / zone assimilate, nei centri storici consolidati e negli ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti **costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria**.

Sono **esclusi** da tali parametri più stringenti gli edifici situati in aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, D.Lgs. n. 42/2004 (territori costieri, territori contermini ai laghi, fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal RD n. 1775/33 e relative sponde o piedi degli argini, montagne per la parte eccedente 1.600 m per la catena alpina e 1.200 m per la catena appenninica e per le isole, ghiacciai e circhi glaciali, ecc.).

► **CREDITO D'IMPOSTA BENI IMMATERIALI 4.0 - Art. 21**

È **confermato l'innalzamento dal 20% al 50%** della misura del credito d'imposta riconosciuto ex art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) **per gli investimenti in beni immateriali 4.0** di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) effettuati nel periodo 1.1.2022 - 31.12.2022 ovvero entro il 30.6.2023 **a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione**.

► **CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 - Art. 22**

Con riferimento al credito d'imposta **per le spese di formazione del personale dipendente** finalizzate all'acquisizione / consolidamento delle **competenze nelle tecnologie** rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) di cui all'art. 1, comma 211, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020):

- è **confermato l'innalzamento dal 50% al 70%** delle spese la misura spettante per le piccole imprese, nel limite di € 300.000;
- è **confermato l'innalzamento dal 40% al 50%** delle spese la misura spettante per le medie imprese, nel limite di € 250.000;

A **condizione** che:

1. Le **attività formative siano erogate dai soggetti specificatamente individuati** dal MISE con Decreto 1.7.2022;
2. I **risultati** relativi all'acquisizione/consolidamento delle competenze **siano certificati** secondo le modalità individuate dal citato Decreto.

Per i progetti di formazione avviati dal 19.5.2022 che non soddisfano le predette condizioni le misure del credito spettante sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35% delle spese.

► **FONDO SOSTEGNO POTERE ACQUISTO LAVORATORI AUTONOMI - Art. 33**

È **confermata l'istituzione di uno specifico fondo con una dotazione di € 500 milioni per il 2022** destinato al riconoscimento di un'indennità una tantum a favore di:

- lavoratori autonomi / professionisti iscritti all'INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali) che non hanno fruito delle indennità previste dai predetti artt. 31 (€ 200 per i lavoratori dipendenti) e 32 (€ 200 per pensionati e altre categorie di soggetti) e che hanno percepito un reddito complessivo 2021 non superiore all'importo che sarà stabilito dal Ministero del Lavoro con apposito Decreto.

NUOVE DISPOSIZIONI

► **CESSIONE CREDITI DETRAZIONI EDILIZIE - Art. 14, comma 1, lett. b) e 1-bis**

In sede di conversione è **stato nuovamente modificato l'art. 121, DL n. 34/2020** nella parte relativa all'individuazione dei soggetti ai quali è possibile cedere il credito derivante dalle detrazioni edilizie di cui al comma 2 dello stesso art. 121. In particolare, ferma restando la prima cessione “libera” ad un qualsiasi soggetto terzo e le successive due cessioni nell'ambito del sistema bancario / finanziario / assicurativo, con riferimento all'ulteriore possibilità di cessione da parte delle banche ad un “correntista qualificato” è ora disposto che **banche e società appartenenti ad un gruppo bancario possono sempre scegliere di cedere il credito acquisito “a soggetti diversi dai consumatori o utenti**, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”. Conseguentemente:

- è confermato che:

- (1) è consentito non solo alle banche ma **anche alle società appartenenti ad un gruppo bancario** di cedere il credito al di fuori del circuito bancario / assicurativo;
- (2) **tale cessione** da parte della banca / società appartenente al gruppo bancario a soggetti privati (non appartenenti al sistema bancario) **può essere effettuata a prescindere dal numero di cessioni già poste in essere** (non è richiesto che il credito sia stato oggetto delle tre cessioni già ammesse);

“DECRETO AIUTI” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE: CONFERME E NOVITÀ

- è modificata l'individuazione dei possibili destinatari del credito ceduto dalla banca / società appartenente al gruppo bancario. La disposizione in esame, infatti:

(1) **non richiede più che il cessionario del credito sia un “cliente professionale privato”** di cui all'art. 6, comma 2-quinquies, D.Lgs. n. 58/98 (“cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume” per il quale ricorrono una serie di specifici parametri);

(2) dispone che **il cessionario deve essere un soggetto diverso dal consumatore / utente “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” correntista della banca / banca capogruppo**.

Il nuovo comma 1-bis dell'art. 14 in esame dispone che le novità sopra illustrate trovano applicazione anche con riferimento alle cessioni / sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle Entrate prima del 16.7.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 50/2022), fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all'art. 121, comma 1, lett. a) e b), DL n. 34/2020.

► RATEAZIONE RUOLI - Art. 15-bis

In sede di conversione, è stato **integrato / modificato** il comma 1 dell'art. 19, DPR n. 602/73 prevedendo:

- la **possibilità per il contribuente di ottenere la rateizzazione**, fino ad un massimo di 72 rate mensili, qualora lo stesso dichiari la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, è ora riconosciuta per ciascuna richiesta;
- l'incremento da € 60.000 a € 120.000 dell'importo delle somme iscritte a ruolo al cui superamento la rateizzazione è concessa **a condizione che il contribuente documenti la predetta temporanea situazione di obiettiva difficoltà**.

Le **novità** in esame sono **applicabili ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate dal 16.7.2022**. Inoltre, con la modifica del comma 3 del citato art. 19:

- è **elevato da 5 a 8 il numero di rate**, anche non consecutive, il cui mancato pagamento nel corso di periodo di rateazione determina la decadenza dal beneficio della rateazione stessa;
- è **soppressa la possibilità di richiedere una nuova rateizzazione** qualora, all'atto della richiesta, sia effettuato il pagamento delle rate scadute. Di conseguenza, il mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive comporta ora che “il carico non può essere nuovamente rateizzato”.

È inoltre **introdotto il nuovo comma 3-ter**, in base al quale, **in caso di decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi, resta possibile ottenere la dilazione di pagamento con riferimento a carichi diversi da quelli per i quali si è verificata la decadenza**. Qualora si verifichi la **decadenza dal beneficio** della rateazione relativamente a richieste presentate entro il 16.7.2022, **il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, sia effettuato il pagamento delle rate scadute a tale data**. In tal caso al nuovo piano di rateazione sono applicabili le novità sopra esaminate.

Lo Studio, in particolare il Team Fiscale Consulenti Imprese, rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti o richiesta di informazioni.

Cordiali saluti.